

ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa Carrara Partecipata da: Amministrazione Provinciale, Comunità Montana della Lunigiana, Comuni di Massa e di Carrara

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

REGOLAMENTO APPROVATO

INDICE

PARTE PRIMA- DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Forme di procedure in economia
- Art. 4 Responsabile unico del procedimento
- Art. 5 Ordinazione di beni servizi e lavori in economia

PARTE SECONDA-ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 6 Acquisizione di beni e servizi in economia
- Art. 7 Acquisizione di beni e servizi per cottimo fiduciario
- Art. 8 Verifica di regolare esecuzione della fornitura di beni e servizi

PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 9 Lavori in economia
- Art. 10 Lavori per cottimo fiduciario
- Art. 11 Certificato di regolare esecuzione lavori
- Art. 12 Entrata in vigore

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

- 1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Istituto di Studi e di Ricerche, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" [di seguito "Codice dei contratti pubblici"] e negli articoli 329-338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici".
- 2. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione l'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
- 3. I costi relativi alla sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti di importo riportati nel presente regolamento; i medesimi limiti di importo sono da intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.

2. Le acquisizioni di beni e servizi e l'esecuzione di lavori che presentano carattere unitario non possono essere artificiosamente frazionati al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.

ARTICOLO 3

(Forme di procedure in economia)

- 1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
- a) amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, nonché le acquisizioni in pronta consegna;
- b) cottimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a persone terze riconosciute idonee:
- c) sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

ARTICOLO 4

(Responsabile unico del procedimento)

- 1. Salvo diversa e ogni volta motivata disposizione espressa dal Direttore dell'Istituto per fattispecie assolutamente particolari, il Direttore è il responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di beni e servizi in economia. A tal fine si avvarrà anche del personale addetto all'ufficio amministrativo contabile.
- Ai sensi dell'art. 9 comma 5 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, diversi da quelli definiti dall'art. 3 comma 1 lett. I, il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore. Per lavori di importo superiore o che comportino istruttorie e procedimenti di particolare complessità il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore coadiuvato da tecnico abilitato all'esercizio della professione scelto con procedura di cottimo fiduciario.
- 2. Al responsabile unico del procedimento competono le funzioni e i compiti disciplinati dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare dagli articoli 272 e 273 per i beni e i servizi, e dagli articoli 9 e 10 per i lavori.
- 3. L'Istituto di Studi e di Ricerche, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, a supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.

ARTICOLO 5

(Ordinazione di beni servizi e lavori in economia)

1. Le ordinazioni in economia sono disposte dal Direttore dell'Istituto competente con ordinativo o lettera ordinativo.

2. L'ordinativo e la lettera ordinativo contengono gli elementi che caratterizzano la fornitura del bene o del servizio da eseguire, e sono redatte in duplice copia, una delle quali è inviata o consegnata all'impresa fornitrice.

PARTE SECONDA

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

ARTICOLO 6

(Acquisizione di beni e servizi in economia)

- 1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, non superiori al limite fissato dalla normativa comunitaria per tempo vigente in materia secondo lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice dei contratti pubblici.
- 2. In relazione alle attività svolte dell'Istituto di Studi e di Ricerche, sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e di servizi:

BENI

- a) arredi, mobili e attrezzature non informatiche;
- b) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29/7/1948, n. 717 e al decreto ministeriale 23/3/2006;
- c) attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazioni in genere, materiale informatico in genere;
- d) auto, motoveicoli;
- e) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
- f) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio;
- g) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- h) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;
- i) combustibili per il riscaldamento degli immobili;
- j) carburanti per autotrazione delle auto e dei motoveicoli in dotazione;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- I) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
- m) coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi;
- n) contrassegni, sigilli, bolli, francobolli e altri valori bollati;

SERVIZI

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi, attrezzature, impianti e mezzi di trasporto:
- b) corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) telecomunicazione;
- d) assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;

- e) caricamento dati:
- f) informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, e-government e informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari;
- i) legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, certificazioni di qualità e prestazioni professionali e/o intellettuali:
- j) interpretariato, traduzione e trascrizione;
- k) agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering;
- I) consulenza gestionale e affini;
- m) pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati dall'articolo 286 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- o) derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di pulizia;
- p) gestione degli immobili di proprietà e in uso;
- q) editoria e stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, traduzione e trascrizione:
- r) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di manifestazioni e la custodia;
- s) gestione di corsi di formazione:
- t) noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli;
- u) facchinaggio, imballaggio e trasloco, nonché magazzinaggio e stoccaggio;
- v) servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di istituzionali e nell'interesse dell'Istituto di Studi e di Ricerche:
- w) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti;
- x) servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria, altri servizi tecnici e prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
- y) servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall'articolo 285 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- z) altri servizi per il funzionamento degli uffici e degli organi camerali.
- 3. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti casi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto:
- b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;
- c) acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio dell'Istituto di Studi e di Ricerche e della Camera di Commercio.

4. Gli operatori economici ed i soggetti affidatari di forniture di beni e servizi di singolo importo inferiore a € 20.000,00 sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione.

ARTICOLO 7

(Acquisizioni di beni e servizi per cottimo fiduciario)

- 1. Per le singole acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, previa verifica della congruità dei prezzi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.
- 2. Per le singole acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si procede all'affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ufficio provveditorato.
- 3. I preventivi contengono ogni indicazione circa l'esecuzione della prestazione, il prezzo unitario e complessivo e le modalità di pagamento, e sono conservati agli atti.
- 4. Nel caso in cui agli operatori economici individuati come descritto al comma 2, sia trasmessa apposita lettera di invito a presentare la propria offerta, questa deve contenere gli elementi indicati nell'articolo 334 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
- 5. Nel caso di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di cui al precedente art. 6 lettera x si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e all'art. 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici".

ARTICOLO 8

(Verifica di regolare esecuzione della fornitura di beni e servizi)

- 1. Per le forniture di beni e di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile unico del procedimento, o dal direttore dell'esecuzione del contratto ove nominato, ovvero dal dirigente destinatario del bene e/o del servizio mediante apposito visto inerente il documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.
- 2. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del dirigente destinatario del bene e/o del servizio.
- 3. Il responsabile del procedimento ovvero il direttore dell'esecuzione del contratto ovvero il dirigente destinatario della fornitura e del servizio, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.
- 4. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti

nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

- 5. In via eccezionale, il dirigente competente, su motivata proposta del responsabile del procedimento, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
- 6. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.
- 7. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi In sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

PARTE TERZA ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

ARTICOLO 9

(Lavori economia)

- 1. Sono eseguiti in economia i lavori il cui importo, al netto degli oneri fiscali, non supera i limiti fissati dalla normativa nazionale e comunitaria per tempo vigente in materia.
- 2. In relazione alle attività svolte dall'Istituto di Studi e di Ricerche, sono eseguiti in economia i seguenti lavori:
 - a) conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati e degli spazi a verde, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà della Camera di Commercio ovvero in uso o locazione;
 - b) accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti:
 - c) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - d) interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà della camera di commercio, sia in uso o locazione;
 - e) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una gara ad evidenza pubblica;
 - f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessita ed urgenza di completare i lavori;
 - h) lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell'appaltatore a seguito di carenze o incompletezze constate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale.
- 2. I lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 197 e successivi del Codice dei contratti pubblici, sono affidati in economia entro il limite di euro 300.000,00, al netto degli oneri fiscali, per ogni singolo intervento.
- 3. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può superare il limite di euro 50.000,00, al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 10

(Lavori per cottimo fiduciario)

- 1. Per l'esecuzione di lavori il cui singolo importo è inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, previa verifica della congruità dei prezzi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
- 2. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi:
- a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;
- b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.
- 3. Per l'esecuzione di lavori il cui singolo importo è pari o superiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, si procede all'affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ufficio provveditorato.
- 4. L'atto di cottimo fiduciario deve contenere gli elementi indicati nell'articolo 173 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 11

(Certificato di regolare esecuzione lavori)

- 1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, è attestata dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto sulla fattura.
- 2. Per i lavori in economia di importo pari o superiori a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.
- 3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 237 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 12

(Disposizioni per i servizi tecnici)

- 1. I seguenti servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dagli articoli 49, 238 e 262 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, sia inferiore a 40.000,00 euro, possono essere affidati a cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 267, comma 10, dello stesso Regolamento:
 - √ redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;
 - ✓ attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;

- ✓ direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
- 2. Per corrispettivi uguali o superiori a 40.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi devono essere affidati con le procedure di cui all'articolo 91, del Codice dei contratti pubblici e del Titolo II, della Parte III, del medesimo Codice.
- 4.Possono essere altresì affidati con la procedura del cottimo fiduciario, secondo le modalità ed i limiti economici previsti ai precedenti commi 1 e 2:
 - ✓ le prestazioni di supporto al responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 comma 7 del Codice dei contratti pubblici;
 - ✓ il collaudo, di cui all'art. 120 del Codice dei contratti pubblici;
 - ✓ le attività di verifica della progettazione.
- 5. La verifica di regolare esecuzione dei servizi di cui al presente articolo è effettuata con le procedure previste all'art. 9.

ARTICOLO 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con atto del Presidente dell'Istituto del 19.07.2011